

# PIERO VIGANEGO

## ABOGADOS Y CONSULTORES

### Spagna. Saranno i pagamenti meno tardivi nel commercio?

La risposta del Governo alla problematica dei pagamenti tardivi, specialmente grave in Spagna, si è attuata con la Legge 15/2010.

Prima della riforma la Legge è servita unicamente per poter richiedere interessi maggiorati ai morosi, solo quando si arrivava alla causa giudiziale. Infatti, negli anni previ alla crisi, invece di interessi del 5% si riusciva a richiedere interessi del 10/11 %, ma sempre in sede giudiziale, mai in via transattiva.

La riforma non introduce la via di sanzioni amministrative per costringere all'adempimento dei termini legali di pagamento, ma lascia ai propri imprenditori la carica di denunciarsi a vicenda e ai clienti, quando lo considerino conveniente ai propri interessi. Si tratta dunque di un intervento del Governo poco invasivo sul mercato, anche se realmente introduce il termine massimo di pagamento di 60 giorni nelle operazioni commerciali. La Spagna si è anticipata alla riforma della Direttiva sulla morosità e ha deciso di stabilire un termine di pagamento massimo di 60 giorni, con questo regime transitorio:

Dal 07/07/2010 fino al 31/12/2011	85 giorni
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012	75 giorni
A partire dal 1/01/2013	60 giorni

Si comincerà a contare dalla

data di consegna, anche in presenza di un termine per l'esame e eventuale accettazione della merce.

Le Aziende dovranno fatturare entro i 30 giorni dalla consegna.

Il concetto "giorni" va riferito a giorni naturali, non solo i feriali.

La volontà del legislatore è quella di stabilire il limite massimo dei 60 giorni anche se ha documentato di derogare l'antico articolo 9, nel quale si qualifica il regime legale dei 60 giorni come sussidiario e sembra che lascia questa materia alla autonomia delle parti, autorizzando allora clausole di allungamento dei termini di pagamento, sempre che non siano abusive. La soluzione per annullare questa incongruenza della norma sarà quella della deroga dell'articolo 9 o dell'inapplicabilità da parte dei tribunali, che dovranno rispettare il limite dei 60 giorni.

È vero che la Raccomandazione legislativa del Parlamento Europeo per la riforma della Direttiva va nella linea di accettare l'estensione del termine di 60 giorni,

Tuset, 10, 1º- 1ª ♦ 08006 BARCELONA ♦ Tel: +34 932 387 270 ♦ Fax: +34 932 188 860

Velázquez 27 Planta Baja C-I ♦ 28001 - MADRID ♦ Tel.: +34 914 323 465 ♦ Fax: +34 914 321 293

info@pieroviganego.com ♦ www.pieroviganego.com

BUFETE PIERO VIGANEGO, S.L. N.I.F.: B61011185 Tomo 28688 Folio 0213 Hoja/Dup. 138772 Inscrip. 1

# PIERO VIGANEGO

## ABOGADOS Y CONSULTORES

sempre che non si tratti di situazioni abusive, ma sembra chiaro che la Spagna ha deciso di seguire la linea dura del termine massimo inderogabile dalle parti.

Cosa succede se un cliente paga oltre ai 60 giorni?

Come indicato prima, la soluzione se la dovrà cercare il proprio fornitore che, se vorrà alzare la bandiera dei propri diritti di fronte al cliente, dovrà:

- Aspettare che finisca il rapporto con il cliente. Infatti, quale azienda andrà dal cliente a dire che é inadempiente con i termini di pagamento e che deve pagare gli interessi maggiorati?
- Nel momento in cui il rapporto sia finito, senza speranza di riorientamento futuro, allora il fornitore potrà andare dal Giudice per richiedere gli interessi, possibilità questa che esisteva prima della riforma e che pochi hanno deciso di portare avanti.

Ci domandiamo se il fornitore potrebbe chiedere i danni. La Raccomandazione sulla riforma della Direttiva parla indirettamente di questa possibilità. Cosa succederebbe allora se un fornitore fallisse per i termini di pagamento nulli imposti da un cliente? In linea teorica potrebbe chiedere i danni al cliente poiché il Tribunale ha la possibilità di intervenire nelle conseguenze dovute a clausole inefficaci (art. 1.258 Codice Civile spagnolo).

Un'altra via di azione la offre la Legge sulla Concorrenza Sleale. Il fornitore che non accetta pagamenti superiori a 60 giorni e vede come altri concorrenti vengono contrattati da un cliente che supera tale termine legale di pagamento, potrebbe fare causa a quel cliente perso e al fornitore tollerante, per concorrenza sleale e chiedere i danni. Dovrebbe comunque dimostrare che il punto del termine prolungato di pagamento é stato determinante per il rapporto tra il cliente e quel concorrente.

La Legge sui pagamenti tardivi da alle associazioni imprenditoriali, camere di commercio e consigli di ordini professionali, la possibilità di agire nei tribunali per l'annullamento di pratiche continuative di inadempimento dei termini di pagamento. Fin'ora questi enti non hanno agito in quest'ambito. Staremo a vedere se cambia questa situazione nel futuro.

Esisterà un'altra conseguenza per le aziende che pagheranno più in là dei 60 giorni. La Legge impone l'obbligo di indicare nella Nota Integrativa le *"informazioni sui termini di pagamento ai fornitori"*.

Tuset, 10, 1º- 1ª ♦ 08006 BARCELONA ♦ Tel: +34 932 387 270 ♦ Fax: +34 932 188 860

Velázquez 27 Planta Baja C-I ♦ 28001 - MADRID ♦ Tel.: +34 914 323 465 ♦ Fax: +34 914 321 293

info@pieroviganego.com ♦ www.pieroviganego.com

BUFETE PIERO VIGANEGO, S.L. N.I.F.: B61011185 Tomo 28688 Folio 0213 Hoja/Dup. 138772 Inscrip. 1

# PIERO VIGANEGO

## ABOGADOS Y CONSULTORES

Questa conseguenza può essere più apparente che reale, per questi motivi:

- a) In Spagna non esiste una specifica sanzione per le aziende che preparano male o in maniera incompleta la propria Nota Integrativa.
- b) Probabilmente, un'azienda che paga oltre ai 60 giorni potrebbe indicare nella Nota Integrativa: *“Nei pagamenti ai fornitori l’Azienda rispetta gli obblighi contenuti nella Legge 3/2004, del 29 Dicembre e non applica clausole che potessero essere abusive secondo i criteri dell’articolo 9 di tale norma”*. Nel caso di aziende soggette all’obbligo di revisione dei conti, staremo a vedere cosa ammettono i revisori.

A nostro avviso la riforma da degli strumenti per fare pressione sulle aziende che pagano tardi, staremo a vedere se i fornitori o gli enti associativi pubblici o privati decidono di agire.

\* \* \*

*Diritti di Proprietà Intellettuale riservati*

*Questo articolo potrà solo integrarsi in riviste, notiziari e pagine web, indicando esplicitamente il nome dell’Avv. Piero Viganego come autore*

Tuset, 10, 1º- 1ª ♦ 08006 BARCELONA ♦ Tel: +34 932 387 270 ♦ Fax: +34 932 188 860

Velázquez 27 Planta Baja C-I ♦ 28001 - MADRID ♦ Tel.: +34 914 323 465 ♦ Fax: +34 914 321 293

info@pieroviganego.com ♦ www.pieroviganego.com

BUFETE PIERO VIGANEGO, S.L. N.I.F.: B61011185 Tomo 28688 Folio 0213 Hoja/Dup. 138772 Inscrip. 1